



STUDIO LEGALE RINALDI E ASSOCIATI

NEWS

ANTITRUST: RASS VINCE AL CDS PER MYCHEF

News Antitrust

MyChef Ristorazione Commerciale S.p.A. vince al CdS con RASS – Studio Legale Rinaldi e Associati

* * *

RASS – Studio Legale Rinaldi e Associati ha assistito con successo MyChef Ristorazione Commerciale S.p.A. nell'ambito del giudizio dinnanzi al **Consiglio di Stato**, che ha respinto l'appello dell'AGCM avverso la decisione del TAR Lazio e **ha confermato l'annullamento delle sanzioni a carico di My Chef Ristorazione Commerciale S.p.A. e Chef Express S.p.A.**, rispettivamente per € 4.968.600 ed € 8.420.439, che erano state irrogate alle società a conclusione del procedimento istruttorio I775 - *Procedure di affidamento dei servizi ristoro su rete autostradale Aspi*.

RASS – Studio Legale Rinaldi e Associati ha assistito MyChef Ristorazione Commerciale S.p.A. con un team composto dal *partner* **Ferdinando Nicotra** e l'*of counsel* **Carmelo Mendolia** e con l'*associate* **Manuela Bonavita**.

Con la sentenza n. 2674/2020, il Consiglio di Stato ha definitivamente accertato l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM e confermato, per contro, la sentenza del TAR Lazio n. 3983/2016, riscontrando l'inconsistenza probatoria dell'impianto accusatorio dell'AGCM e sostenendo che l'attività istruttoria dell'Autorità difetti di quegli indizi “*seri, precisi e concordanti*”, indispensabili al fine di comprovare l'esistenza di una concertazione tra le Parti. In particolare, la sentenza dei giudici supremi non solo ha confermato il rilevante *deficit* probatorio dell'istruttoria svolta dall'Autorità, fondata su un insieme di documenti imprecisi e lacunosi tale da relegarla “*nell'alveo delle mere congetture e supposizioni*”, ma ha altresì censurato la mancata considerazione, “*anche solo minimale*”, delle plausibili ricostruzioni alternative e degli apporti tecnici prodotti dalle Parti, atte a fornire una diversa spiegazione delle condotte contestate.

La sentenza in questione, pertanto, non solo afferma definitivamente la legittimità delle condotte tenute dalle parti, ma riveste particolare interesse, di valenza generale, in quanto sottolinea l'importanza dei principi della tutela del diritto di difesa e del contraddittorio nei procedimenti antitrust e riafferma con forza gli inderogabili oneri probatori sussistenti in capo all'AGCM.

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale